

proc. n. 9/2022 R.G.P.d.c.

**TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**SETTORE ESECUZIONI CONCURSUALI**

**DECRETO**

Il Giudice Delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio 2023,  
letto il piano del consumatore ex art. 7 comma 1 legge 27 gennaio 2012, n. 3 presentato da  
ma Rita (C.F.: C

letta la relazione dell'O.C.C. nominato, dott.ssa CHIONNA Annamaria, sulla fattibilità economica  
del piano, depositata in data 17 gennaio 2023;

rilevato che il piano del consumatore proposto prevede il pagamento:

	ANNO STIPULA	DEBITO RESIDUO	PERCENTUALE PAGAMENTO	SOMMA TOTALE DA PAGARE	SOMMA MENSILE
OCC			100%	3.200,00	177,78
Avvocato/Advisor			100%	2.000,00	111,11
BPP	01/05/2015	6.904,18	20,00%	1.380,84	13,54
Italcapital		829,76	20,00%	165,95	1,63
Italcapital	24/09/2001	1.041,32	20,00%	208,26	2,04
Italcapital	17/09/2009	1.932,01	20,00%	386,40	3,79
AGOS		8.145,50	20,00%	1.629,10	15,97
BCP	11/02/2016	12.234,97	20,00%	2.446,99	23,99
BdN	20/01/2000	1.718,15	20,00%	343,63	3,37
American express	17/02/2001	621,95	20,00%	124,39	1,22
Sviluppo e gestione attività sanitarie s.r.l.	Sentenza 2022	2.281,35	20,00%	456,27	4,47
AdeR		5.484,14	60,00%	3.290,48	32,26
IACP		17.846,22	60,00%	10.707,73	104,98
		<b>59.039,55</b>		<b>26.340,05</b>	<b>207,26</b>

ciò, mediante il versamento di complessivi euro 26.340,05, che rinvengono dalla previsione del pagamento di 18 rate mensili dell'importo di euro 290,00, a titolo di compenso dell'O.C.C. e dell'avvocato/ *advisor* da riconoscersi in prededuzione, nonché di ulteriori 102 rate mensili di euro 207,26 in favore dei singoli creditori, da onorarsi successivamente alle prime. Rate che, invero, risultano, *prima facie*, commisurate ai (non elevati) emolumenti nella disponibilità dell'istante, rivenienti, per come dedotto, dalla pensione erogata dall'I.N.P.S., pari a circa euro 1.000,00 mensili netti;

considerato che, per come riferito dall'O.C.C., tutti i creditori sono stati informati del piano;  
ritenuta la non divisibilità delle contestazioni mosse al piano;

ritenuto che il proposto piano del consumatore, alla luce delle valutazioni espresse dall'Attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie;



rilevato, sotto il profilo della meritevolezza di tutela, che non possa esprimersi un giudizio di grave e oggettiva imputabilità delle cause dell'indebitamento personale, in cui è venuta a trovarsi la ricorrente, in quanto riconducibili al fallimento matrimonio con un uomo che non contribuiva adeguatamente al menage familiare, nonché al peculiare stato di salute della stessa istante (non sprovisto di riscontro documentale), idoneo, secondo una massima di comune esperienza, a incidere sulla conduzione familiare, anche sotto il profilo dell'economia domestica;

rilevata la non praticabilità dell'alternativa liquidatoria, in ragione della titolarità di soli tre beni mobili (autovetture) e della insussistenza di beni immobili da sottoporre ad un'eventuale alienazione coattiva. D'altronde, non possono essere sottaciute le problematiche sottese alle procedure esecutive mobiliari, in considerazione della non particolare appetibilità commerciale dei beni, nonché della loro tempistica non preventivabile, se non in maniera necessariamente approssimativa;

quanto alle censure eccepite da SVILUPPO E GESTIONE DI ATTIVITÀ SANITARIE S.r.l. (già CONSORZIO SAN RAFFAELE), costei non ha provato il requisito della «colpa grave» che precluderebbe l'eventuale omologa della proposta di piano, il quale ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato, pertanto, solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.

La finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore; bilanciamento che è stato conseguito nel riconoscere, di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente oppure lo stesso, nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, come, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, lo stesso, attualmente, richieda l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio. Al contempo, e in correlazione con la compressione della discrezionalità valutativa del Giudice sotto il profilo della imputabilità della genesi della sovraesposizione al debitore, risulta accresciuta la rilevanza del criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12-bis.

Tale condizione deve ritenersi non ricorrere nel caso di specie;

quanto alle censure mosse dal singolo creditore ITALCAPITAL S.r.l., mandante di KRUK ITALIA S.r.l., in relazione al carattere irrisorio della soddisfazione dei crediti chirografari, si evidenzia



come nell'ipotesi di alienazione coattiva e di integrale soddisfazione dei crediti ipotecari o privilegiati, verosimilmente, dovrebbe escludersi ogni forma di soddisfazione dei crediti non assistiti da cause legittime di prelazione;

rilevato che il modulo procedimentale del piano del consumatore non prevede ai fini dell'omologa il conseguimento delle maggioranze richieste, invece, ai fini del vaglio della proposta di accordo, formulabile dal professionista o dal piccolo imprenditore.

Condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del Tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento e alla condotta del debitore.

Il ruolo dei creditori — subito informati dell'avvio della procedura e del contenuto della proposta nonché chiamati a partecipare all'udienza — è circoscritto alla possibilità di sollevare contestazioni e mettere in discussione la convenienza del piano ma ai soli fini di sollecitare il giudice a raffrontare il risultato economico prefigurato con quello presumibilmente conseguibile mediante la liquidazione dei beni.

Il dissenso espresso dai creditori, dunque, per quanto qualificato sotto il profilo quantitativo, non equivale mai, di per sé, a circostanza preclusiva dell'omologa, potendo, per contro, offrire elementi valutativi ai fini delle valutazioni dell'Ufficio.

La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il "salvataggio" del soggetto di consumo ».

D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al «*piano del consumatore*» dalla legge n. 3 del 2012, introduca nell'ordinamento «*un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito*» di cui è evidente il ruolo eccentrico e forse anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni.

Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali). L'istituto, disciplinato dagli artt. 12-bis ss. — specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.

È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).

L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole Dottrina, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo



stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della “tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella *«signoria del credito a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile»*. Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.

Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che *«vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico»*, per assicurare il quale è necessario che *«di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori»*.

D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un unicum nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali *«amministrative»* delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 d.lgs. 270 del 1999. Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.

Il piano del consumatore, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al genus dei concordati *«speciali»* o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore – sovraordinato a quello dei creditori, così come ad un eventuale interesse pubblico – per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente Codice della Crisi.

Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso a un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;

quanto alla durata decennale del piano, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del *favor debitoris* che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni).

La Suprema Corte (cfr. Cass., n. 17834 del 2019 e da ultimo Cass., n. 17391 del 2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione dell'art. 8 comma 4 legge n. 3 del 2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte, l'art. 8 comma 4 non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto





alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari. Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186-bis l. fall.. Così come accade nel concordato preventivo<sup>1</sup>, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato; nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.

In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione. *In primis*, sotto il profilo del dato testuale, l'art 8 comma 4 legge n. 3 del 2012 non contiene limitazioni temporali espresse, limitandosi a disporre che «*la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*». La *ratio* della disposizione è stata individuata nell'esigenza di tutelare il creditore prelazionario – che si veda privato del diritto di soddisfazione attraverso la cessione del bene sul quale ricade il diritto di garanzia – attraverso il suo pagamento nei limiti del valore del bene stesso entro un anno dalla omologazione del piano.

L'attuale disposizione prevede, dunque, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di pegno, privilegio ed ipoteca. Nondimeno, la norma non contiene alcun riferimento a ipotetiche conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l'anno.

D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriennale, depone anche il principio personalistico che, insieme a quello solidaristico *ex art. 2 Cost.*, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.

Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contornato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.

Ed è indubbio che la possibilità di addivenire a un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 CDFUE, in materia di «*Dignità umana*»<sup>2</sup>);

---

<sup>1</sup> Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (ed espresso) della maggioranza dei creditori.

<sup>2</sup> «*La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata*».



